



CITTÀ DI FASANO

DIREZIONE POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA – ECOLOGIA – S.U.A.P

Oggetto: istituzione stalli sosta riservati ai velocipedi nel centro abitato di Fasano e frazioni – installazione di rastrelliere

Ordinanza n° 6 del 28 gennaio 2014

IL DIRIGENTE

PREMESSO che è volontà dell'Amministrazione Comunale incentivare la mobilità ciclistica nel territorio, attraverso facilitazioni nell'uso dei velocipedi (biciclette);

VISTA l'Ordinanza Dirigenziale n° 115/2012 del 3.12.2012 con la quale si sono istituite aree di sosta riservate ai velocipedi nel centro abitato di Fasano, e precisamente in Via Piave, C.so Vittorio Emanuele, Via Galatola, e Corso Garibaldi;

RITENUTO opportuno incrementare le possibilità di sosta per i suddetti veicoli, mediante l'istituzione di ulteriori aree riservate in altre zone del centro abitato di Fasano e delle frazioni, attrezzandole con apposite rastrelliere e relativa segnaletica orizzontale e verticale, al fine di consentirne la sosta in maniera ordinata ed in sicurezza;

VISTO il parere positivo di questo Comando;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;

VISTI gli artt. 5 comma 3, 7 e 50 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992;

ORDINA

l'istituzione di n° 7 aree di sosta riservate ai velocipedi mediante l'installazione di apposite rastrelliere nelle seguenti Vie e Piazze di Fasano centro e frazioni:

N° 1 area in Corso Vittorio Emanuele, all' altezza del civico 1

N° 1 area in Corso Vittorio Emanuele, fronte civico 61

N° 1 area in Via Roma, all'altezza del civico 71

N° 1 area Piazzale Kennedy, all'altezza del civico 1

N° 1 area in Via San Francesco, all'altezza del civico 16

N° 1 area in Via del Comitato ang. Via Pellico – Pezze di Greco –

N° 1 area in Via del Faro, all'altezza del civico 5 – Torre Canne -

DISPONE

La presente Ordinanza entrerà in vigore dal giorno 1 febbraio 2014

Essa sarà resa esplicita al pubblico mediante l'apposizione in loco della segnaletica prescritta, come previsto dal vigente C.d.S.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo n.285/92 sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

I trasgressori di quanto prescritto dal presente provvedimento saranno perseguiti e sanzionati così come disposto dal Codice della Strada (D. L.vo n.285/92 e successive modifiche).

La presente Ordinanza é resa pubblica mediante affissione sull'Albo Pretorio online e pubblicazione sul sito internet del Comune di Fasano "www.comune.fasano.br.it".

INFORMA

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse può, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente Ordinanza è altresì ammesso ricorso amministrativo al Ministero dei Trasporti, a norma di quanto previsto all'art. 37 del Decreto Legislativo n. 285/92 e con le modalità indicate all'art. 74 del D.P.R. n. 495/92, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Dirigente
Magg. Dott. Giuseppe Carparelli